

Deliberazione della Giunta nr. 85 dd. 15/12/2020

Oggetto: Erogazione contributi per attività sportive e gestione strutture, pro anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in sede di stesura del bilancio di previsione triennale 2020-2022 e successive modificazioni, sono state stanziate sul Piano dei conti 1.4.4.1.0. le risorse per trasferimenti diretti a sostenere e promuovere la pratica sportiva da un lato, e per la gestione degli impianti sportivi – in particolare il campo da calcio in loc. Valmaor – dall’altro;

Richiamata la propria deliberazione n. 17 dd. 03.02.1998, esecutiva, con cui ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici è stato fissato il termine, valido anche per l’anno in corso (31 marzo), di presentazione delle domande di contributo da parte di Enti, Associazioni e soggetti privati a valere nei diversi settori d’intervento previsti dal Regolamento stesso (assistenza e sicurezza sociale, attività sportive e ricreative, cultura ed informazione ecc.);

Considerato che entro il predetto termine è pervenuta per il settore delle attività sportive la domanda datata 26 marzo 2020 ns. prot. 1481 dd. 30/03/2020, riferita rispettivamente all’attività ordinaria e alla tenuta del campo sportivo, dell’Unione Sportiva Bassa Anaunia con sede in Denno, unica Associazione sportiva con sede in loco il cui operato si estende anche ai contermini Comuni di Ton, Campodanno e Contà - quest’ultimo risultante dalla fusione dei comuni di Flavon, Cunevo e Terres;

Vista la documentazione allegata alla domanda dell’U.S. Bassa Anaunia, rappresentata dal bilancio di previsione 2019-2020, dal programma di attività per l’annata in corso, e dal prospetto evidenziante gli oneri che si prevede di sostenere nel medesimo periodo per la gestione del campo da calcio in loc. Valmaor (taglio dell’erba e gestione relativa attrezzatura, tracce sul campo, pulizie spogliatoi) di complessivi arrotondati Euro 6.532,00 importo nettamente superiore a quello stanziato a bilancio; dal consuntivo per la stagione 2018-2019 presentato dall’U.S. Bassa Anaunia, emerge un disavanzo complessivo al 30/06/2019 di oltre 20.000 Euro;

Preso atto dell’attività programmata dall’U.S. Bassa Anaunia, estesa all’intero anno, della presenza in più settori oltre al calcio - pallavolo in particolare -, delle esigenze finanziarie a fronte di entrate rappresentate per lo più da contributi di Enti pubblici e privati, dello sforzo richiesto per far pareggiare i conti e dell’attività comunque realizzata nonostante le difficoltà e restrizioni conseguenti all’emergenza sanitaria tuttora in corso (vd. relazione su periodo lockdown prot. 5718/2020); riconosciuta altresì la funzione educativa e di intrattenimento svolta con costanza e serietà da detta Associazione nei confronti delle giovani generazioni, e ritenuta la duplice domanda di contributo – per la cura del campo sportivo comunale e per l’attività svolta - , per le predette ragioni, meritevole di accoglimento disponendo l’erogazione delle somme stanziate a bilancio;

Accertata la corrispondenza della/e domanda alle norme del Regolamento sopracitato, e precisato in particolare che l’art. 11, ultimo comma, dello stesso impone che l’erogazione dei contributi per l’attività ordinaria avvenga per il 75% nell’esercizio di competenza e per il 25%, a saldo, nell’esercizio successivo, previa presentazione del rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso;

Ritenuto di subordinare alla presentazione del rendiconto per l’anno 2020 anche il saldo del contributo relativo alla tenuta dell’impianto da parte dell’US Bassa Anaunia, essendo stati i relativi costi solo preventivati;

Visti i contenuti del provvedimento giuntale n. 17 dd. 21.04.2020 con cui è stato adottato l’atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l’anno corrente;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la LR 30/06/2018 nr. 2;

Visti ai sensi dell'art. 185 della predetta L.R. 2/2018, i preventivi pareri sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa e della regolarità contabile, quest'ultimo comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal responsabile finanziario;

Visto il vigente Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevolmente espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **Di erogare** per quanto in premessa, all'Unione Sportiva Bassa Anaunia con sede in Denno (cod. fiscale 00662350222), un contributo finanziario di Euro 8.250,00 per l'attività ordinaria svolta o da svolgersi nella stagione 2019-2020, e un contributo di Euro 2.000,00 per la gestione del campo sportivo in loc. Valmaor.
2. **Di procedere** alla liquidazione dei predetti contributi a termini dell'art. 11 del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e contributi economici, e precisamente:
✓ il 75% pari rispettivamente ad Euro 6.187,50 e ad Euro 1.500,00, ad esecutività del presente atto;
✓ il 25%, a saldo, su presentazione del rendiconto 2019– 2020.
3. **Di dare atto** come i contributi di cui sopra vengano concessi per il solo perseguitamento dei fini istituzionali dell' Associazione beneficiaria pena la loro revoca nel caso dovesse emergere un uso diverso.
4. **Di imputare** le spese di cui al punto 1) per l'attività dell' U.S. Bassa Anaunia al cap. 2000 (S) Piano dei conti 1.4.4.1.0. e per la tenuta della struttura da parte della stessa Unione sportiva al cap. 1990 (S) Piano dei conti 1.4.4.1.0. del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, che presentano corrispondente disponibilità.
5. **Di dare pubblicità** sul sito comunale-area trasparenza ai sensi della L.R. 8/2012 art. 7 come modificato dalla L.R. 10/2014, delle erogazioni di cui al precedente punto 1) quale condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di sussidi economici fatta eccezione per quelli di importo inferiore a 1.000 euro.
6. **Di dare evidenza** ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/92 che avverso la presente deliberazione, sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010.

In considerazione delle scadenze di fine anno, la presente deliberazione su proposta del Sindaco e a seguito di ulteriore votazione dall'esito favorevole unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del succitato Codice Enti Locali.